



Scuola

di Montagna

Percorsi di Alta Formazione
per la Montagna Pistoiese



LE IMPRESE DI COMUNITA'

Profili giuridici

Riccardo Bemi

www.associazioneintesa.it

18 Novembre 2025





Scuola

di Montagna

Percorsi di Alta Formazione
per la Montagna Pistoiese




IMPRESE di COMUNITA' una delle tante definizioni

«... imprese che producono **beni o servizi di interesse generale per la comunità**, ne soddisfano i bisogni, **la coinvolgono** nelle decisioni sulla *gestione aziendale* e sul suo *finanziamento*, e **la rendono partecipe** del *godimento dei frutti* delle attività realizzate ... ».

«*Imprese di comunità*», a cura di Mori e Sforzi, *Il Mulino*, 2018, pp.17-32
gestione

Scuola di Montagna

Percorsi di Alta Formazione per la Montagna Pistoiese





**Scuola
di Montagna**

Percorsi di Alta Formazione
per la Montagna Pistoiese



nuovo modello

*organizzazione della produzione
sviluppo locale*

fondato

*gestione di una attività di produzione di beni e/o servizi
nell'interesse dei membri della comunità di riferimento
su iniziativa e partecipazione diretta della comunità locale*




Scuola di Montagna

Percorsi di Alta Formazione per la Montagna Pistoiese



Ricerca a cura di Jacopo Sforzi, ricercatore Euricse





**Le IMPRESE DI COMUNITA'
si distinguono
dalle IMPRESE PROFIT (ma non dagli ENTI NON PROFIT)
soprattutto per:**

1. il perseguimento del *benessere della comunità*
1. la *partecipazione della comunità* alla gestione dell'impresa

1. Perseguimento **BENESSERE DELLA COMUNITA'**

Società lucrative (di persone e di capitali)
massimizzazione utile soci (fine di lucro)

Società cooperative 'tradizionali'
soddisfazione di un vantaggio economico dei soci (mutualità 'interna' esclusiva)

Società cooperative 'sociali' ex L. 381/1991
soddisfazione di un vantaggio economico dei soci (mutualità 'interna') +
perseguimento interesse generale della comunità (mutualità 'esterna')
... *mutualità esterna o 'allargata' a tutta la popolazione locale* ...

IMPRESE DI COMUNITA'

perseguimento dell'*interesse generale della comunità* in cui operano, al fine di
migliorare le condizioni di vita degli abitanti (soci o non soci dell'impresa)

2. PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA' alla gestione impresa

con modelli di partecipazione diversi si dovrebbe garantire una

'governance inclusiva'


aperta e in grado di coinvolgere, almeno *potenzialmente*, tutti i membri della comunità: persone fisiche ed enti (pubblici o privati)

Ad oggi, in Italia c'è solo **un tipo di impresa** che prevede per legge la soddisfazione di 1. e 2: obbligo di coinvolgere i diversi portatori di interessi (stakeholder) - lavoratori, utenti e altri soggetti interessati alle attività dell'impresa – e di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

le imprese sociali ex D.Lgs. 112/2017 (DIS)

Scuola di Montagna

Percorsi di Alta Formazione per la Montagna Pistoiese



NORMATIVA delle IMPRESE DI COMUNITA'

ASSENTE un riconoscimento normativo a livello nazionale (**normativa nazionale specifica**) delle IdC
quindi: le IdC possono assumere 'potenzialmente' diverse forme giuridiche

Molti CARATTERI delle IdC - ma non tutti - si trovano in *forme/qualifiche giuridiche* di impresa già esistenti

società cooperativa

adottata da tutte le leggi regionali dal 2014 ad oggi approvate
oggetto di una proposta di legge nazionale

impresa sociale

oggetto di un disegno di legge nazionale

Elementi comuni a tutte le leggi regionali

- l'unica forma giuridica adottata dalle IdC è stata quella di *società cooperativa*
- le IdC contribuiscono a mantenere vive le *comunità locali*, con particolare riferimento alle *aree a rischio di spopolamento*
- le IdC possono essere *promosse* sia da *soggetti pubblici* che *privati*
- tutte le leggi regionali tendono ad essere *molto generiche* con l'indicazione di *ambiti di intervento* che vanno dalla gestione e valorizzazione del paesaggio, dell'ambiente e delle tradizioni culturali al recupero di beni ambientali e monumentali, fino alla creazione di posti di lavoro
- gli unici *vantaggi* attribuiti alle IdC sono rappresentati dal sostegno economico delle Amministrazioni pubbliche ed eventuali facilitazioni nell'esercizio della loro funzione

SOCIETA' COOPERATIVE

Caratteri a FAVORE delle Imprese di Comunità

- principio della *'porta aperta'*
- *parità di trattamento* dei soci (indipendentemente quota CS sottoscritto)
- *distribuzione degli utili* assente o limitata
- *indivisibilità del patrimonio* tra i soci
- non negoziabilità delle *quote/azioni* dei soci

garantiscono *finalità non lucrative* delle IdC
impediscono che un *soggetto esterno* possa acquisirne il *controllo*

LIMITI per le Imprese di Comunità

- assenza tipologia *soci volontari* (eccetto le cooperative sociali)
- *settori di attività limitati* per le cooperative sociali (CS di tipo 'A')
- inserimento lavorativo di *soggetti svantaggiati* (CS di tipo 'B')

Disposizioni civilistiche di base

Art. 2511 c.c. «Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l'albo delle società cooperative ...».

Art. 2512, co. 1 c.c. «Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

- 1) svolgono la loro attività *prevalentemente* in favore dei **soci, consumatori o utenti** di beni o servizi;
- 2) si avvalgono *prevalentemente*, nello svolgimento della loro attività, delle **prestazioni lavorative dei soci**;
- 3) si avvalgono *prevalentemente*, nello svolgimento della loro attività, degli **apporti di beni o servizi da parte dei soci**».

Art. 2514, co. 1 c.c. «Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri *statuti*:

- a) il **divieto di distribuire i dividendi** *in misura superiore* all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il **divieto di remunerare gli strumenti finanziari** offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori *in misura superiore* a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il **divieto di distribuire le riserve** fra i soci cooperatori;
- d) l'**obbligo di devoluzione**, in caso di *scioglimento* della società, **dell'intero patrimonio sociale**, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, **ai fondi mutualistici** per la promozione e lo sviluppo della cooperazione».

Art. 2518 c.c. «Nelle società cooperative per le **obbligazioni sociali** risponde *soltanto la società* con il suo patrimonio».

Art. 2519 c.c. «Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano *in quanto compatibili* le disposizioni sulla **società per azioni**. L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla **società a responsabilità limitata** nelle cooperative con un *numero di soci operatori inferiore a venti* ovvero con un *attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un 1.438.000 euro*.

Art. 2522 c.c. «Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno **nove**. Può essere costituita una società cooperativa da almeno **tre** soci quando i medesimi sono *persone fisiche* e la società adotta le *norme della società a responsabilità limitata*; nel caso di attività agricola possono essere soci anche le *società semplici*. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione».

IMPRESE SOCIALI

Art. 1, co. 1 del D.Lgs. 112/2017 (DIS)

«Possono acquisire la qualifica di impresa sociale ***tutti gli enti privati*** [...] che esercitano in via *stabile e principale* una **attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro** e per **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, adottando **modalità di gestione responsabili e trasparenti** e favorendo il **più ampio coinvolgimento** dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività».

Caratteri a FAVORE delle Imprese di Comunità

- **tutti gli enti privati** che perseguono l'interesse generale possono essere IS
- Necessità di *favorire il più ampio coinvolgimento di più soggetti con funzioni diverse* (es: lavoratori, conferitori, utenti, volontari, ecc.): «Nei *regolamenti aziendali* o negli *statuti* delle imprese sociali devono essere previste *adeguate forme di coinvolgimento* dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività» (art. 11, co. 1 DIS). «Per *coinvolgimento* deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi» (art. 11, co. 2 DIS)
- le IS *possono* avvalersi di **volontari**, spesso indispensabili per le IdC
- esistono *limiti* stringenti alla **distribuzione degli utili**
- le IdC possono operare in *molti dei settori di attività tipici* delle IdC

IL D.LGS. 112/2017 (DIS) NON PUO' COSTITUIRE LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LE IMPRESE DI COMUNITA'

perché SONO ASSENTI alcuni elementi *fondanti* per le IdC

- il “*vincolo territoriale*”: comunità fisica associata a un luogo fisico (territorio)
- gli *ambiti di operatività*: tra le attività di impresa di interesse generale delle IS mancano alcune attività tipiche delle IdC: agricoltura (non sociale), gestione di negozi e punti vendita (spesso unici presidi di comunità), gestione di bar e di attività di ristorazione
- la *garanzia* che ciò che è stato creato per la *comunità rimanga nella comunità* nell'interesse delle generazioni future: ai sensi dell'art. 12, co. 5 DIS il *patrimonio residuo*, in caso di scioglimento dell'impresa, deve essere *devoluto* ai Fondi mutualistici (per le cooperative), o ad altri ETS costituiti ed operanti da almeno 3 anni, o a fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali.

IPOSTESI PER UNA LEGISLAZIONE NAZIONALE

Proposta di Legge

“Disciplina delle cooperative di comunità”, n. 28, XVIII Legislatura, 23 marzo 2018

PRESUPPOSTO

Inserire le **cooperative di comunità** nella *più moderna riformulazione e rideterminazione dello spirito originario della cooperazione*: la valorizzazione della società in cui queste imprese sono presenti, in termini di tenuta sociale, garanzia di beni e servizi di importanza pubblica, promozione della condivisione, creazione di ambiti o spazi per lo sviluppo comune.

INTERVENTO NORMATIVO

Radicare la definizione di *cooperative di comunità* nelle norme del codice civile dedicate alla cooperazione (artt. 2511 e segg.), nel solco delle iniziative allo scopo di «contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico e degrado sociale».

Disegno di Legge

“Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità”, n. 1650, XVIII Legislatura, 23 dicembre 2019

PRESUPPOSTO

Assimilare le **imprese di comunità** alle imprese sociali.

Le imprese di comunità si caratterizzano per il beneficio creato in favore delle comunità di riferimento, per mezzo dell'attività imprenditoriale svolta e per partecipazione dei membri della stessa, veri destinatari dei benefici prodotti.

INTERVENTO NORMATIVO

Introdurre nel nostro ordinamento giuridico una nuova qualifica giuridica: l'impresa sociale di comunità.

Ciò comporta *modifiche* sui seguenti provvedimenti legislativi:

- D.Lgs. 112/2017: disciplina dell'impresa sociale (DIS)
- D.Lgs. 117/2017: disciplina degli enti del terzo settore (CTS)
- D.Lgs. 159/2011: codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione
- L. 381/1991: disciplina delle cooperative sociali

NORMATIVA REGIONE TOSCANA

Il quadro generale

L.R.T. 28 Dicembre 2005, n. 73

*(Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della
Toscana)*

MODIFICATA da:

L.R.T. 8 maggio 2014, n. 24 (Modifiche alla L.R.T. 73/2005)

L.R.T. 14 Novembre 2019, n. 67

(Cooperazione di comunità. Modifiche alla L.R.T. 73/2005)

L.R.T. 4 agosto 2020, n. 75 (Interventi normativi collegati alla legge di
assestamento del bilancio di previsione 2020 – 2022)

NORMATIVA REGIONE TOSCANA

Gli obiettivi

- ❑ rafforzare il ruolo delle **Cooperative nelle comunità territoriali locali**, definendone con maggiore dettaglio le *caratteristiche generali*, il *contesto di azione* e il quadro complessivo delle *attività* (rispetto alla L.R.T. 28 dicembre 2005, n. 73)
- ❑ fornire una specifica **individuazione** delle **Cooperative di Comunità** con riferimento al loro *inquadramento giuridico* e alla declinazione puntuale degli aspetti salienti che le caratterizzano: LOCALIZZAZIONE, ATTIVITA', COMPOSIZIONE
- ❑ prevedere specifiche **concessioni** a favore delle **Cooperative di Comunità** - da parte della *Regione* e delle altre AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE presenti nel territorio regionale

NORMATIVA REGIONE TOSCANA

L.R.T. 28 Dicembre 2005, n. 73

Art. 9, co. 1

«La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa e, in particolare, del *piano regionale di sviluppo economico* ... del *piano di indirizzo generale integrato* ... e del *piano sanitario e sociale integrato regionale* ..., attua forme di **intervento** finalizzate:

.....

k) **alle attività di promozione delle cooperative di comunità di cui all'articolo 11 bis, commi 1 e 2**».

NORMATIVA REGIONE TOSCANA

Art. 11 bis

comma 1

- individua i **PATRIMONI COLLETTIVI** delle **comunità locali** che intende valorizzare: *risorse territoriali, competenze, vocazioni e tradizioni culturali*
- prevede la **LOCALIZZAZIONE** delle **comunità locali** che intende valorizzare: *aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, zone caratterizzate da condizioni di disagio socio-economico e di criticità ambientale*

comma 2

prevede l'**AMPLIAMENTO** del riconoscimento e della promozione delle **Cooperative di Comunità costituite in contesti diversi** da quelli del comma 1: *aree metropolitane o periferie urbane* (aree urbanizzate) caratterizzate da minore accessibilità sociale, economica e di mercato, che si traduce in rarefazione di servizi e presenza di marginalità sociali

NORMATIVA REGIONE TOSCANA

comma 3

- **NATURA GIURIDICA** delle CdC: società cooperative ex artt. 2511 e segg. del Codice civile, costituite con l'obiettivo di *soddisfare i bisogni della comunità locale in cui operano*, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita
- **ATTIVITA'** delle CdC: *culturali, socio economiche eco-sostenibili, recupero di beni ambientali o monumentali, creazione di offerta di lavoro*
- **FINALITA'** delle CdC: perseguire l'interesse generale delle comunità in cui operano e promuovere la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni e servizi collettivi

comma 4

COMPAGINE SOCIALE delle CdC composta da:

- persone fisiche e giuridiche che *appartengono* alla comunità interessata ovvero la *sovvenzionano o operano* con essa
- Enti del Terzo Settore (ETS), di cui al D.Lgs. n. 117/2017 (CTS), che abbiano *sede legale* nella comunità interessata e che dichiarino espressamente di svolgere in *maniera prevalente* la loro attività nei confronti della comunità stessa

NORMATIVA REGIONE TOSCANA

comma 5

prevede la possibilità che la *Regione e i suoi enti dipendenti* concedano alle CdC - con la finalità di *valorizzazione* di determinate zone del territorio urbano o extraurbano e sulla base di una specifica proposta presentata dalle cooperative stesse - **l'utilizzo di aree e di beni immobili inutilizzati**, per il loro recupero e riuso con finalità di interesse generale.

La norma è importante sul piano della *concreta funzionalità* delle CdC spesso bloccate dall'impossibilità di vedersi assegnati aree e beni immobili da parte degli enti pubblici.

comma 6


estende la **possibilità di applicare l'art. 11 bis**, e in particolare il **co. 5**, da parte degli **enti locali, aziende ed enti del servizio sanitario regionale**, nel *rispetto* dell'art. 118, co. 4 Costituzione (principio di sussidiarietà orizzontale) e secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.



Scuola

di Montagna

Percorsi di Alta Formazione
per la Montagna Pistoiese



«Ogni generazione deve far proprie le lotte e le conquiste delle generazioni precedenti e condurle a mete ancora più alte. È il cammino. Il bene, come anche l'amore, la giustizia e la solidarietà, non si raggiungono una volta per sempre; vanno conquistati ogni giorno».

Papa Francesco

Esortazione Apostolica «*Laudate Deum*» 4 ottobre 2023



Scuola di Montagna

Percorsi di Alta Formazione
per la Montagna Pistoiese



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Scuola di Montagna

Percorsi di Alta Formazione
per la Montagna Pistoiese

